



COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

-----*****-----

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE DI PALMI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
CONSORZIO “ACQUEDOTTO VINA”**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a seguito delle dimissioni presentate da due componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Acquedotto VINA”, tale organo è privo di n° 2 (due) rappresentanti del Comune di Palmi;
- occorre procedere alla designazione di tali rappresentanti, al fine di ricostituire l'integrità di tale fondamentale organo esecutivo in seno al Consorzio, con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione da parte dell'Assemblea consortile, o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., ovvero dell'atto di nomina del Presidente del Consorzio, ove l'Assemblea non provveda nei termini;

VISTI gli artt. 18 e 19 dello Statuto consortile che disciplinano la competenza alla nomina dell'organo di amministrazione ed i requisiti in capo ai soggetti che concorrono alla nomina in questione;

VISTO, in particolare, il comma 3 del citato art. 18 dello Statuto consortile, come modificato per effetto delle deliberazioni dei Comuni di Palmi, Melicuccà e Seminara di seguito indicati:

- ❖ Comune di Palmi: deliberazione del Commissario Straordinario n° 55/2012, esecutiva a termini di legge;
- ❖ Comune di Melicuccà: deliberazione del Consiglio Comunale n° 5/2012, esecutiva a termini di legge;
- ❖ Comune di Seminara: deliberazione del Consiglio Comunale n° 5/2012, esecutiva a termini di legge;

laddove prevede che l'organo di amministrazione si compone di n. 5 consiglieri, compreso il Presidente, di cui 3 in rappresentanza del Comune di Palmi, 1 in rappresentanza del Comune di Seminara e 1 in rappresentanza del Comune di Melicuccà;

DATO ATTO che, a norma del comma 4 dell'art 18 dello Statuto, “i componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.”

VISTI, inoltre, gli artt. 18, comma 2, e 19, comma 5, dello Statuto consortile, disciplinanti i requisiti dei componenti del C.d.A. di che trattasi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 72 del 29/09/2022, con cui sono stati approvati degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, in ossequio al disposto dell'art. 42, comma 2°, lett. m), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO anche il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Tutto ciò premesso e considerato;

ATTESO, pertanto, di dover avviare le necessarie procedure al fine di acquisire le candidature degli aspiranti alla nomina di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali;

VISTO lo Statuto comunale;

AVVISA

1. Che intende procedere alla designazione di **n° 2 (due) componenti** il Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Acquedotto VINA”, con sede in Palmi - Via SS 18, km 485.
2. Che la nomina è di competenza dell’Assemblea consortile, previa designazione del Sindaco del Comune di Palmi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 8°, del D.Lgs. n. 267/2000, degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni approvati con deliberazione del C.C. n° 72/2022, e artt. 18 e 19 dello Statuto consortile, fra coloro che abbiano manifestato interesse mediante presentazione di formale domanda, secondo le modalità di seguito riportate, e che siano in possesso dei requisiti necessari.
3. La nomina del predetto amministratore sarà effettuata tra **persone in possesso di una specifica competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche e private o per uffici pubblici ricoperti (art. 18, comma 2°, dello Statuto consortile)**. Gli aspiranti alla nomina, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti:

INDIRIZZI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL C.C. n° 72 del 29/09/2022:

Requisiti soggettivi:

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. I rappresentanti del Comune:
 - 1) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, e s.m.i.;
 - 2) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 235/2012, e s.m.i., ostative all’assunzione dell’incarico;
 - 3) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135/2012;
 - 4) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull’attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - 5) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico.
3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate coloro che, nei 3 (tre) anni precedenti alla nomina, hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., nel Comune di Palmi.
4. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d’impedimento alla nomina o alla designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d’incompatibilità;
5. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Requisiti professionali:

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all’incarico da ricoprire.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato.
3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA:

(art. 1, comma 734°, legge 27.12.2006, n. 296)

Si osservano le condizioni di cui all'art. 1, comma 734°, legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale *“non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi”*.

(art. 248, comma 5°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si osservano le condizioni di cui all'art. 248, comma 5°, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., ai sensi del quale *“gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di [...] rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. [...] Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni [...] alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici”*.

(art. 10, commi 1° e 2°, D.Lgs. 31.12.2012, n. 235)

Ai sensi dell'art. 10, comma 2°, del D.Lgs. n. 235/2012, si osservano le cause ostative di cui al comma 1°, della medesima disposizione di legge, a mente del quale, tra l'altro, non sono candidabili a nomine di competenza del Sindaco:

“a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

(art. 11, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, e s.m.i.)

Resta fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 9°, del d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n. 135, e s.m.i.: divieto di conferire cariche in organi di governo in enti e società controllati a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il conferimento delle medesime cariche è comunque consentito a titolo gratuito (art. 11, comma 1°).

(art. 19, comma 5, Statuto consortile)

Non può rivestire la carica di consigliere o componente del Consiglio chi versa in condizione di incompatibilità per lite pendente o per altro rispetto alla carica di consigliere comunale di qualunque dei Comuni facenti parte del Consorzio.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI INCONFERIBILITA' (D.Lgs. 08.04.2013, n. 39)

Si osservano le cause di inconferibilità e i vincoli di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

4. L'incarico sarà conferito con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di nomina da parte dell'Assemblea consortile, o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., ovvero dell'atto di nomina del Presidente del Consorzio, ove l'Assemblea non provveda nei termini, ed avrà la durata stabilita dall'art. 18, commi 3 e 4, secondo la fattispecie di che trattasi.
5. Per lo svolgimento dell'incarico non è prevista la corresponsione di un compenso, neppure a titolo di rimborso spese.
6. **Gli aspiranti alla nomina dovranno far pervenire - a pena di esclusione - una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conforme al modello allegato al presente avviso, indirizzata al Sindaco di Palmi**, in cui si dà atto:

- di aver preso visione della deliberazione del Consiglio comunale di Palmi n° 72 del 29/09/2022, con cui sono stati stabiliti gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Palmi presso enti, aziende ed Istituzioni;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla predetta deliberazione e dall'avviso pubblico, prot. n°__ del __ / __ / __ __, e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed esclusione (cause ostative alla nomina) indicate negli stessi;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità, ovvero di impegnarsi ad osservare i vincoli di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 (dichiarazione valida anche ai fini del rispetto dell'art. 20 dello stesso D.Lgs. 39/2013);
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del D.Lgs. 235/2012;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 734°, della legge 296/2006;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9°, del d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n. 135, e s.m.i.;
- di non essere dipendente del Comune di Palmi;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 21°, d.l. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148;
- di non trovarsi in condizione di incompatibilità per lite pendente o per altro rispetto alla carica di consigliere comunale di qualunque dei Comuni facenti parte del Consorzio (Palmi, Melicuccà e Seminara).

La dichiarazione dovrà contenere:

- l'accettazione della carica in caso di nomina;
- la dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, e s.m.i.).

La dichiarazione potrà essere trasmessa a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Palmi, o a mezzo posta (raccomandata A/R), indirizzata al Sindaco di Palmi - Palazzo San Nicola - Piazza Municipio - 89015 Palmi, oppure all'indirizzo PEC: protocollo.palmi@asmepec.it e deve pervenire entro e non oltre - a pena di esclusione - i seguenti termini:

- **entro e non oltre le ore 13,00 del 22 ottobre 2026 se la trasmissione avviene a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R); non saranno prese in considerazione le dichiarazioni che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata A/R non pervengano all'ufficio protocollo entro il termine indicato;**
- **entro le ore 24,00 del medesimo giorno (22 ottobre 2026) se la trasmissione avviene via PEC.**

La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata - a pena di esclusione - da:

- a) dettagliato **curriculum vitae** contenente: le generalità complete e la residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative e formative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche

pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in enti, Istituzioni e società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; qualunque ulteriore informazione che l'aspirante alla nomina intenda fornire per illustrare la propria competenza e qualificazione professionale; le motivazioni che giustificano la candidatura.

- b) copia di un **documento di identità** in corso di validità.

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R), sul plico esterno contenente la documentazione sopra indicata dovrà essere riportata la seguente dicitura: “*DICHLARAZIONE DI DISPONIBILITA' PER LA NOMINA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA*”.

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo PEC detta dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine perentorio prescritto, né quelle prive di uno qualsiasi dei contenuti essenziali sopra specificati.

7. La scelta dei soggetti da designare avverrà con provvedimento insindacabile del Sindaco, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
8. Copia integrale del presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio *on line* e sul sito *web* istituzionale del Comune di Palmi.
9. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura di nomina saranno raccolti e trattati conformemente a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. È prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante pubblicazione di nominativi e/o elenchi nell'Albo Pretorio *on line* del Comune di Palmi e del Consorzio Vina e la pubblicazione di tali notizie nei rispettivi siti *web* istituzionali. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palmi; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio competente in materia di partecipate. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile nel sito *web* istituzionale del Comune di Palmi al seguente indirizzo: <https://www.comune.palmi.rc.it/privacy-policy/>.
10. Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.
11. Qualunque informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta presso l'Area 3 “Servizi al Cittadino” - Servizio “Società partecipate” - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Scanzo.

Palmi, li 7 ottobre 2026

IL SINDACO
F.to: *Dr Giovanni CALABRIA*